



COMUNE DI ARGENTERA

***** (PROVINCIA DI CUNEO) *****

Via Maestra n.44- Fraz. Bersezio 12010 Argentera (Cn)

Telefono 0171/96.710 Fax: 0171/96.89.00

Sito: www.comune.argentera.cn.it mail: comune.argentera@gmail.com

PEC: argentera@cert.ruparpiemonte.it

CODICE FISCALE: 80003430040 P.IVA 01838100046

Emergenza Covid-19:

Visto L'Emergenza COVID-19, fino a nuova disposizione, si comunica che sono attivi solo i servizi essenziali. Pertanto non è possibile contattare telefonicamente il personale addetto ad eccezione dei casi d'urgenza attraverso la linea telefonica comunale o, in alternativa, ove possibile, inviare una mail all'indirizzo:

comune.argentera@gmail.com

In tal caso gli uffici, appena possibile, condizioni permettendo, procederanno in merito.

Mentre è possibile, ove consentita dagli attuali e vigenti provvedimenti in materia di emergenza Covid-19, la trasmissione delle pratiche sui canali ufficiali SUE / SUAP;

"FATTO SALVO QUANTO RIPORTATO NELLA PARTE SOTTOSTANTE RELATIVE ALLE SOSPENSIONI DEI TERMINI E ALL'ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOSPESE O AMMESSE"

SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Si rende noto che, con Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17/3/2020), sono state introdotte le prescrizioni di cui all'art. 103 *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"* che riguardano anche l'attività edilizia:

- 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*
- 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

SOSPENSIONE DEI CANTIERI ai sensi del DPGR 21/03/2020 e DPCM 22/03/2020

Si rende altresì noto che il D.P.G.R. Piemonte 21 marzo 2020 n. 34 al punto 20 dispone:

"il fermo delle attività nei cantieri previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali, o per motivi di urgenza o sicurezza":

inoltre l'art. 1 lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020, disponendo la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, sospende anche i cantieri, ma non le attività indicate nell'Allegato 1 al DPCM per le Attività elencate ATECO.

Fermo restando che, qualora in presenza di cantieri urgenti e di sicurezza, questi dovranno essere dotati di un nuovo Piano di Sicurezza conforme alle disposizioni finora emanate e lo stesso Piano, trasmesso agli uffici competenti, al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste nei diversi decreti e chiarimenti.

I documenti presentati, come previsto dalla legislazione urbanistico-edilizia, ancorchè sospesi, saranno trasmessi per competenza, agli organi competenti in materia, per gli eventuali controlli sul rispetto dei dispositivi e delle disposizioni normative emanate in merito al Cv-19.

Tra le attività non sospese, riconducibili a quelle legate ai cantieri, rientrano i seguenti codici di cui all'allegato "A":

- 42 (ingegneria civile e tutte le attività sottostanti);
- 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione);
- 94 (Attività di organizzazioni associative).

Secondo la nota di commento al DPCM dell'ANCE sono altresì ammesse tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese.

Di seguito si riportano, come da nota ANCE, i codici ATECO del settore delle costruzioni con indicazione di quelli ammessi e quelli sospesi:

41 COSTRUZIONI DI EDIFICI	ATTIVITA' SOSPESA
41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI	ATTIVITA' SOSPESA
41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	ATTIVITA' SOSPESA
42 INGEGNERIA CIVILE	ATTIVITA' AMMESSA
42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE	ATTIVITA' AMMESSA
42.2 COSTRUZIONE DI OPERED I PUBBLICA UTILITA'	ATTIVITA' AMMESSA
42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE	ATTIVITA' AMMESSA
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	ATTIVITA' SOSPESA
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE	ATTIVITA' SOSPESA
43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE	ATTIVITA' AMMESSA
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI	ATTIVITA' SOSPESA
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE	ATTIVITA' SOSPESA
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	ATTIVITA' AMMESSA

NB:

- Sono compresi nella procedura telematica SUE il deposito dei tipi di frazionamento e la richiesta di Certificato di destinazione urbanistica precedentemente presentati in forma cartacea e i Certificati Urbanistici ai fini del Bonus Facciate.